



NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

(L.R. Piemonte n. 15 del 4 ottobre 2018 , in vigore dal 26.10.2018)

- **Divieto di abbruciamento di materiale vegetale , su tutto il territorio regionale , nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.**

N.B = Al di fuori del periodo di divieto totale, l'abbruciamento dei residui vegetali deve avvenire previo raggruppamento in piccoli cumuli .

- **Divieto di abbruciamento, tutto l'anno, di materiale vegetale o di accensione di fuochi in terreni boscati, arbustivi e pascolivi fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.**

Sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

Tra le **deroghe** ammesse a quanto sopra, **solo dall'alba al tramonto ed in assenza di vento** , quelle per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, e per accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Nei periodi inoltre in cui viene dichiarato dalla Regione lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi :

- **non sono ammesse le deroghe**
- **sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.**